**N. 03862/2012 REG.PROV.CAU.**

**N. 06514/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6514 del 2012, proposto da:

Igm Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Silvio Dodaro, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

*contro*

Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Colelli, con domicilio eletto presso Regione Puglia Delegazione in Roma, via Barberini 36; Provincia di Foggia, Soprintendenza Per i Beni Storici,Artistici e Etnoantropologici Puglia, Comune di Castelluccio dei Sauri; Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso per legge dall'Chiarina Aiello, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 00439/2012, resa tra le parti, concernente autorizzazione unica realizzazione parco eolico

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2012 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati F.S. Dodaro, T. Colelli;

Considerato che la complessità della questione giuridica dedotta in causa postula una sua compiuta definizione in sede di merito.

Ritenuto, pertanto ,di dover accogliere il ricorso ai soli ed esclusivi fini della sollecita trattazione della causa nel merito da parte del primo giudice .

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 6514/2012) ai soli ed esclusivi fini di cui in motivazione .

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue : spese compensate .

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore

Giancarlo Luttazi, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)